


CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DI
SOVRAINDEBITAMENTO
E NOVITA' DEL
«CORRETTIVO-TER» DEL C.C.I.

Il debitore incapiente

Dott. Mattia Pedrini



**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
PRINCIPI**

- **Articolo 283 CCI**
- **No procedura concorsuale**
- **Introdotta con L. n. 176/2020**
- ***Fresh start***

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
DEFINIZIONE**

Articolo 283, co. 1 CCI: «*Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta*»

REQUISITI:

- **Condizioni di sovraindebitamento;**
- **Qualifica di persona fisica;**
- **Meritevolezza nella contrazione del debito;**
- **Incapienza.**

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):**

REQUISITI – LA

SITUAZIONE DI

SOVRAINDEBITAMENTO

1. SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 2, co. 1, lett. c) CCI

«Stato di **crisi** o di **insolvenza** del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
QUALIFICA DI PERSONA
FISICA**

2. PERSONA FISICA

- **Consumatore;**
- **Libero professionista;**
- **Imprenditore individuale minore;**
- **Imprenditore individuale maggiore non assoggettabile a L.G. per decorso del termine di cui all'art. 33 CCI;**
- **Socio (persona fisica) illimitatamente responsabile di società minore, ovvero di società maggiore non assoggettabile a L.G. per decorso del termine di cui all'art. 33 CCI.**

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
QUALIFICA DI PERSONA
FISICA**

E gli enti collettivi minori?

Liquidazione controllata ed esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (anche se incapienti!)

Art. 268, co. 3 CCI «*Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (…). Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie»*

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
VERIFICA DELL'INCAPIENZA**

Concetto di **utilità:**

1. Dirette: Liquidità e beni

2. Indirette: Situazioni giuridiche

- Realizzo di un credito del debitore v/terzi;
- Prosecuzione di un rapporto commerciale che garantisca un utile al debitore;
- Azioni giudiziarie di varia natura.

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE (ESI):

REQUISITI – LA

VERIFICA DELL'INCAPIENZA

IN PRESENZA DI BENI E/O

SITUAZIONI GIURIDICHE

ATTIVE

Ma la presenza di un'utilità è necessariamente condizione ostativa per l'accesso all'esdebitazione ai sensi dell'art. 283 CCI? **NO!**

Sempre necessario **giudizio prognostico** sul **valore effettivo** che potrebbe derivare dal realizzo di tale utilità.

Anche in presenza di utilità, il debitore –al ricorrere degli ulteriori requisiti – è ammesso all'ESI se:

1. Utilità non concretamente realizzabile;
2. Valore talmente irrisorio da non garantire, in ottica liquidatoria, l'attribuzione di attivo ai creditori (art. 268, co. 3 CCI).

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
VERIFICA DELL'INCAPIENZA
IN PRESENZA DI REDDITO**

Art. 283, co. 2 CCI «Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo [assenza di utilità, dirette o indirette, anche in via prospettica], anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e **dedotte** le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159»

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
VERIFICA DELL'INCAPIENZA
IN PRESENZA DI REDDITO**

DEBITORE PERCETTORE DI REDDITO:

LA VERIFICA D'INCAPIENZA AI SENSI DELL'ART. 283, CO. 2 CCI

Reddito annuo (-) Spese di produzione reddito (-) <u>Spese di mantenimento</u> A	<=	Assegno sociale * 1,5 * <u>Scala equivalenza ISEE</u> B
--	----	---

DETERMINAZIONE DELLA GRANDEZZA "B"	
<i>assegno sociale inps al mese per il 2024 (fonte Inps)</i>	534,41 €
Assegno sociale anno 2023 (€ 534,41 x 13 mensilità)	6.947,33 €
Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.947,33)	3.473,67 €
Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	10.421,00 €
Componenti del nucleo familiare	1
Parametro di equivalenza ISEE	1,00
GRANDEZZA "B"	10.421,00 €
Potenziale risparmio mensile debitore (€ 10.421/12)	868,42 €

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
VERIFICA DELL'INCAPIENZA
IN PRESENZA DI REDDITO**

PRIME OSSERVAZIONI ALL'ART. 283, CO. 2 CCI:

- Interpretazione della norma congiunta alle novità introdotte all'art. 268, co. 3 CCI, ma limite ex art. 283, co. 2 CCI pare **eccessivo**;
- Rischio che **quasi tutti i debitori** – titolari di solo reddito e in assenza di beni – siano considerati **incapienti**;
- Rischio di **grave iniquità rispetto al trattamento riservato al debitore assoggettato a liquidazione controllata.**

ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
MERITEVOLEZZA

Art. 283, co. 7 CCI: «*Il Giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione (...)*».

Attenuazione del rigore previsto nel precedente regime: la sussistenza di sola colpa lieve non osta al giudizio positivo di meritevolezza.

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
MERITEVOLEZZA**

L'importanza del contenuto della relazione del Gestore OCC ai fini della valutazione di meritevolezza.

Art. 283, co. 4 CCI: «Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) La valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.»

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
MERITEVOLEZZA**

PROFILI DI COLPA DEL CREDITORE

*Art. 283, co. 5 CCI «L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.»*

L'eventuale colpevolezza del creditore (mancata valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato), rileva ai fini dell'espressione del complessivo giudizio di meritevolezza del debitore (ex multis, Corte di Appello Venezia 05.06.2023)

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
MERITEVOLEZZA**

FOCUS: GLI ATTI DEL DEBITORE

- **Atti di straordinaria amministrazione;**
- **Atti dispositivi del patrimonio impugnati dai creditori;**
- **Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

Potenzialmente accomunati dal fatto di riversare effetti pregiudizievoli sulle ragioni dei creditori, ma da tenere distinti.

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
MERITEVOLEZZA**

ATTI DEL DEBITORE:

Gli atti di straordinaria amministrazione

Art. 94, co. 2 CCI: «(…) *i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere **gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** (…)*»

Da indicare, limitatamente al quinquennio anteriore alla domanda, direttamente ad opera del debitore in ricorso.

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
REQUISITI – LA
MERITEVOLEZZA**

ATTI DEL DEBITORE:

Gli atti dispositivi impugnati e gli atti in frode

Atti dispositivi impugnati: atti – di straordinaria amministrazione – di natura e contenuto patrimoniale, impugnati dai creditori (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) per ricostituire la garanzia patrimoniale generica del debitore.

Atti in frode: comprensivi (astrattamente) degli atti dispositivi impugnati dai creditori, ma acclusivi di qualsiasi atto idoneo a influire sulla formazione del consenso dei creditori tramite la rappresentazione di una situazione non reale (*ex multis*: Cassazione, Sentenza 10/10/2019 n. 25458).

Segnalati dal Gestore OCC -> **ACCESSO BANCHE DATI**

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE (ESI): LA DOMANDA E IL DECRETO

Art. 283, co. 3 CCI: «La **domanda di esdebitazione** è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) *l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata (...);*
- b) *L'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- c) *La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- d) *L'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.»*

Il Giudice, ai sensi dell'art. 283, co. 7 CCI, al ricorrere dei requisiti di legge, concede l'esdebitazione con Decreto (reclamabile nelle modalità di cui all'art. 124 CCI).

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
LE UTILITA'
ULTERIORI**

E dopo il Decreto di esdebitazione?

Art. 283, co. 1 CCI: «(...) Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengono **utilità ulteriori** rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori (...)»

Novità del cd. «correttivo-ter»:

- Eliminazione, ai fini della determinazione della rilevanza, della previsione della misura complessiva del 10% del passivo;
- Introduzione, all'art. 283, co. 9 CCI, della comunicazione – a cura dell'OCC e previa autorizzazione del Giudice – ai creditori delle utilità ulteriori così da consentire loro l'esercizio di **azioni esecutive o cautelari**;

**ESDEBITAZIONE DEL
SOVRAINDEBITATO
INCAPIENTE (ESI):
CONCLUSIONI**

Istituto fortemente **variato dal «*correttivo ter*»:**

1. Ambito applicativo e lettera del co. 2;
2. Riduzione del periodo di monitoraggio circa l'eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da quattro a tre anni (co. 1);
3. Eliminazione al riferimento del 10% al fine di valutare la rilevanza delle utilità ulteriori (co. 1);
4. Introduzione dell'obbligo di comunicazione ai creditori delle utilità ulteriori a cura del Gestore OCC (co. 9);
5. Possibilità per i creditori di avviare individualmente iniziative esecutive e cautelari sulle utilità ulteriori (co. 9).